



Città di Narni

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO.
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 18/2018.
VADEMECUM PER L'APPLICAZIONE.**

Con la Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 22/02/2018, il Comune di Narni ha istituito l'Imposta di soggiorno, normandola come da Regolamento allegato alla presente comunicazione.

Col documento che segue, intendiamo dare breve comunicazione ai gestori delle strutture ricettive, come individuate a livello esemplificativo dall'articolo 2 del Regolamento, sugli obblighi loro spettanti e sulle tariffe da applicare.

L'Imposta di soggiorno è entrata in vigore il **24 aprile 2018**, ovvero il sessantunesimo giorno successivo all'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale.

L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Narni che pernotano nelle strutture ricettive; le tariffe deliberate per il 2023 sono da intendersi per persona e per pernottamento, **fino a un massimo di quattro pernottamenti mensili nella stessa struttura**.

Queste le tariffe previste per il 2023, modulate a seconda della tipologia della struttura ricettiva:

<i>TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA</i>	<i>TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO</i>
<i>Hotel 4 stelle e superiori</i>	<i>Euro 2,30</i>
<i>Hotel 3 stelle</i>	<i>Euro 1,80</i>
<i>Hotel 2 stelle</i>	<i>Euro 1,30</i>
<i>Hotel 1 stella</i>	<i>Euro 0,50</i>
<i>Agriturismi</i>	<i>Euro 1,50</i>
<i>B & B</i>	<i>Euro 1,00</i>
<i>Campeggi</i>	<i>Euro 0,50</i>
<i>Affittacamere</i>	<i>Euro 1,00</i>
<i>Ostelli</i>	<i>Euro 1,00</i>
<i>Casa Vacanze</i>	<i>Euro 1,50</i>
<i>Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa nazionale e regionale</i>	<i>Euro 1,50</i>

L'Amministrazione ha previsto esenzioni e riduzioni di imposta per diverse categorie di ospiti.

In particolare, sono **esenti dal pagamento dell'imposta**:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) le persone titolari di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n° 18 dell'11 febbraio 1980 e successive modificazioni e integrazioni e i loro accompagnatori, per un massimo di due persone;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
- d) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
- e) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale e nei territori confinanti;
- f) gli studenti frequentanti le scuole del Comune di Narni e dei territori immediatamente limitrofi;
- g) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori turistici – 1 accompagnatore ogni 20 membri del gruppo;
- h) gli eventuali ospiti di strutture ricettive in esse collocati con Ordinanze o altri provvedimenti adottati da Autorità Pubbliche per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario, oltre ai volontari che prestano servizio in occasione di dette calamità o per finalità di soccorso umanitario.

L'applicazione delle esenzioni predette è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di apposita documentazione e/o autocertificazione.

È prevista invece la **riduzione del 50%** dell'imposta per:

- a) tutti i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 20 partecipanti. Ai fini della presente riduzione, per *gruppo organizzato* si intende un gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva e si sposti mediante bus turistico dedicato. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione, da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti;
- b) coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale, previa presentazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, della convenzione stipulata con l'azienda o istituzione datrice di lavoro;
- c) gli atleti, lo staff e i componenti dei gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati nel territorio provinciale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. Il responsabile del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

ULTERIORI SPECIFICHE APPLICATIVE

- a) Sono considerate esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno le prenotazioni e le convenzioni per motivi di lavoro stipulate antecedentemente al 24/04/2018 (con scadenza) previa presentazione da parte del gestore di specifica documentazione scritta (convenzioni, contratti, prenotazioni via mail o via portale, prenotazioni tramite tour operator o altri atti

dai quali sia desumibile, con totale certezza, la data di definizione del rapporto) nella prima rendicontazione trimestrale (10 luglio 2018);

- b) *il principio regolamentare di riduzione d'imposta per motivi di lavoro va applicato anche ai lavoratori autonomi dotati di Partita Iva, previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo e documentazione (fattura emessa dal gestore) che attesti il pernottamento in camera singola.*
Resta inteso che i lavoratori autonomi dotati di Partita Iva e soggiornanti nel territorio comunale a fini turistici e non lavorativi sono tenuti al pagamento pieno dell'imposta;
- c) *È stato dato parere positivo all'estensione della riduzione per gruppi organizzati anche a quelli "auto-organizzati" da associazioni (a titolo esemplificativo, dopolavoristiche o di pensionati) o istituzioni - non, ovviamente, da privati;*
- d) *Circa le "fattorie didattiche", considerato che dalla Regione Umbria sono definite come "aziende agricole e agrituristiche che accolgono scuole, famiglie, gruppi di adulti per una comunicazione diretta tra agricoltura e cittadino, a cominciare dalle giovani generazioni", e atteso che possono svolgere attività "nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento", a norma del Titolo VIII, sezione II, Art. 146, comma 3 della L. R. Umbria n° 12 del 9 aprile 2015, si ritiene che debbano essere equiparate alle attività agrituristiche per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, con l'applicazione della tariffa stabilita per quella categoria ricettiva e godendo delle esenzioni e delle riduzioni stabilite dal Regolamento.*

Per analogia col Regolamento, è stato chiarito che si applicano:

- l'esenzione dall'imposta per le persone titolari di indennità di accompagnamento e per i loro accompagnatori (per un massimo di due persone) anche ai soggetti di nazionalità non italiana titolari di analoghi trattamenti nei paesi di provenienza, previo rilascio, da parte degli interessati, di adeguata documentazione o di apposita attestazione secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 3 del Regolamento;
- la riduzione del 50 % per motivi di lavoro anche a chi soggiorna con prenotazione effettuata online dall'azienda datrice di lavoro tramite agenzie convenzionate, con apposita certificazione per la quale sarà reso disponibile un modello;

Infine, è stato ribadito che gli ospiti delle manifestazioni turistiche e culturali organizzate direttamente dal Comune di Narni, o dall'Ente finanziate con contributi o partenariati in genere, sono soggetti passivi secondo quanto disposto dal Regolamento.

È obbligo dei gestori delle strutture ricettive di informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet del materiale informativo istituzionale che verrà fornito. Al termine di ciascun soggiorno, gli ospiti corrisponderanno l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvederà alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo riversamento della quota al Comune di Narni

STRUTTURE RICETTIVE E COMUNE - RAPPORTI

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento.

In particolare, sono tenuti a:

- riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (da conservare in copia per eventuali, successivi controlli). Può essere rilasciata una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari;
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione/riduzione d'imposta;
- segnalare all'Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre), il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, la durata della loro permanenza, il numero dei soggetti esenti, il numero dei soggetti per cui l'imposta è ridotta, l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e ogni ulteriore informazione utile per il computo della stessa.

È previsto l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (quindi, a regime, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio), i gestori sono tenuti a effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
- b) mediante modello F24;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- d) tramite altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa vigente.

I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Narni, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n° 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento è pari a zero.

Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata, o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale.

I gestori delle strutture ricettive si configurano come agenti contabili di fatto, per cui sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Per esercitare l'attività di controllo, il Comune può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Sono previste, **all'articolo 9 del Regolamento**, apposite sanzioni di legge per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta; per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione al Comune dei soggetti passivi, degli esenti e di chi gode di riduzioni; per la violazione dell'obbligo di informazione degli ospiti; per la mancata conservazione delle ricevute e delle dichiarazioni dei clienti ai fini dell'esenzione o della riduzione; per la mancata o tardiva risposta ai questionari inviati dal Comune.

L'Ufficio Tributi ha predisposto una serie di modelli, che potete vedere in allegato, per cercare di rendere più semplice il rapporto coi gestori delle attività ricettive. I modelli sono disponibili anche in formato elettronico.

L'Ufficio è comunque aperto a ogni modifica migliorativa consentita dalla legge al fine di venire incontro alle necessità dei gestori.

LINK MODULISTICA: <http://www.comune.narni.tr.it/Pagina.php?id=1198&sezione=0>

Ufficio Tributi:

Alessandro Cardinali – 0744 747230 – alessandro.cardinali@comune.narni.tr.it